



COMUNE DI SEDEGLIANO

Provincia di Udine

Via XXIV Maggio, 2 – tel. 0432 915524 – fax 0432 915542
cod.fiscale e p. IVA 00484060306

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 30.09.2009

IL SINDACO

p.i.el. Dino GIACOMUZZI

IL SEGRETARIO COM.

dott.ssa Maria Antonietta MARZIETTI

REGOLAMENTO **per il servizio dei trasporti scolastici**

Art. 1- Finalità

Per garantire la frequenza scolastica degli alunni nelle scuole del territorio comunale, abitanti in nucleo abitato diverso da quello in cui ha sede l'Istituto frequentato, è istituito il servizio di trasporto scolastico.

Il servizio è reso dall'Ente comunale direttamente o mediante ricorso all'appalto di servizio, in via continuativa per anno scolastico.

Art. 2 - Oggetto

Il servizio comprende:

- a) gestione del trasporto all'inizio e alla fine delle lezioni dai punti di "fermata" alle sedi scolastiche e viceversa;
- b) supporto alle attività extrascolastiche (gite istruzione - partecipazione ad attività di distretto scolastico, ecc...);
- c) supporto alle attività parascolastiche organizzate dagli Istituti e/o dall'Amministrazione Comunale (centri estivi, piscina, ecc.....).

Art. 3 - Copertura temporale del servizio

Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche

comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui l'orario scolastico, di entrata ed uscita, differisce da quello ordinario, sarà cura dell'ufficio comunale verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso.

In caso di sciopero del personale scolastico, i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare al Comune, con congruo anticipo, se il servizio debba essere erogato o meno.

Art. 4 - Definizione costi

Il servizio di trasporto, come definito al precedente articolo 2, è gratuito.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare una tariffa per il servizio di trasporto scolastico del punto a) dell'art. 2 da stabilire annualmente in sede di bilancio di previsione; di richiedere un rimborso spesa o compartecipazione, da quantificarsi annualmente, per le attività parascolastiche ed extrascolastiche di cui ai punti b) e c) del precedente art. 2.

Art. 5- Modalità d'accesso

La richiesta del servizio viene formulata, generalmente all'inizio dell'anno scolastico, ed in caso di motivata necessità anche durante l'anno scolastico, su modello predisposto dal Comune, dal genitore o da chi detiene la potestà genitoriale del minore trasportato.

L'autorità scolastica di ogni singolo Istituto è tenuta a fornire l'elenco degli alunni frequentanti le varie classi e sezioni, nonché a trasmettere le richieste degli utenti.

All'inizio di ogni anno scolastico il Responsabile del Servizio trasporto scolastico rende pubblico l'orario di transito dello scuolabus e dei posti prestabiliti di fermata.

Art. 6- Fermate

L'ufficio comunale competente provvede a definire la localizzazione delle fermate lungo gli itinerari tenendo conto:

- 1) dell'organizzazione del servizio ed in particolare delle risorse umane e dei mezzi in dotazione;
- 2) dei tempi necessari a percorrere i singoli itinerari.

All'inizio di ogni anno scolastico il trasporto avverrà di norma lungo gli itinerari e con le fermate localizzate l'anno scolastico precedente.

Sulla scorta dei criteri indicati ai commi precedenti, gli itinerari e la

localizzazione delle fermate potranno essere opportunamente modificati di anno in anno.

Itinerari e localizzazione delle fermate sono comunque sempre in visione presso gli uffici comunali.

Art. 7- Obblighi degli utenti

Gli utenti devono utilizzare il servizio trasporto scolastico senza arrecare danni ai mezzi messi a disposizione e disturbo agli altri utenti.

Nel caso in cui vengano individuati atti di vandalismo, con danni agli automezzi o alle attrezzature pubbliche, i genitori, o chi esercita la potestà genitoriale nei confronti dell'autore, sono tenuti al risarcimento del danno.

L'autore del danno può essere sospeso dalla fruizione del servizio, su determinazione del Responsabile del Servizio trasporto scolastico, fino ad un massimo di 60 (sessanta) giorni consecutivi. Chiunque si renda responsabile di atti di violenza, molestia o aggressione nei confronti di altri soggetti, potrà essere immediatamente sospeso dalla fruizione del servizio fino al massimo di tutto l'anno scolastico.

Il Responsabile del Servizio trasporto scolastico valuta di volta in volta il periodo di sospensione da applicare a seconda della gravità del fatto.

Art. 8 – Obblighi degli autisti

Nelle ore di servizio, gli autisti addetti al trasporto scolastico devono indossare la divisa sulla quale appuntare in modo visibile il tesserino di riconoscimento.

Gli stessi sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia.

Verificano che gli utenti abbiano titolo a fruire del servizio sulla base delle attestazioni individuali che annualmente l'ufficio comunale competente fornisce.

Il Comune di Sedegliano è sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato.

Art. 9 – Obbligo dell'accompagnatore

L'accompagnatore dei bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, munito di apposito tesserino di riconoscimento appuntato in modo visibile, deve garantire l'ordinato comportamento degli alunni durante il tragitto, curando in particolare che gli stessi rimangano seduti nei posti assegnati, al fine di salvaguardare la loro incolumità.

L'accompagnatore deve altresì curare la sicurezza degli alunni nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo. L'accompagnatore è responsabile degli alunni durante il tragitto dello scuolabus fino all'arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove l'alunno sarà

lasciato.

Resta inteso che, qualora straordinariamente, l'accompagnatore non trovi alla fermata alcun familiare o adulto delegato cui consegnare l'alunno, dovrà aver cura di trattenerlo sullo scuolabus riportandolo al plesso scolastico o presso l'autorimessa comunale, dove dovrà garantire la custodia fino alla consegna ai genitori o persone delegate che dovranno essere opportunamente avvisati.

Tale inconveniente potrà verificarsi al massimo due volte, dopodiché il Responsabile del Servizio trasporto scolastico disporrà l'interruzione del servizio stesso, valutandone di volta in volta la durata da applicare. Sarà, pertanto, cura dell'autista avvisare il Comune ogni qualvolta si verifichi tale situazione, fornendo il nominativo dell'inadempiente.

Art. 10 – Disposizioni generali per i genitori e gli addetti al trasporto

Per garantire un buon servizio nonché per tutelare la sicurezza dei minori trasportati, gli addetti al trasporto ed i genitori dovranno osservare le seguenti disposizioni:

- il ritiro dell'utente alla fermata dovrà essere effettuato dal genitore o da altro adulto delegato di cui il genitore stesso dovrà indicare le generalità sulla domanda di adesione al servizio. Inoltre il genitore dovrà eventualmente dichiarare che, in caso di assenza della persona adulta preposta al ritiro, il figlio/a è in

grado di tornare autonomamente all'abitazione, dispensando l'Amministrazione comunale e l'addetto al trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus. Tale possibilità è esclusa per i bambini della scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria; nel caso in cui il genitore non abbia dichiarato e comunicato che il bambino è in grado di raggiungere autonomamente l'abitazione in caso di assenza dei genitori o persona delegata, l'autista che non trovi l'adulto alla fermate avrà cura di trattenere l'utente sul mezzo, riportarlo al plesso scolastico o presso l'autorimessa e custodirlo fino all'arrivo dei genitori o persona delegata. Anche il questo caso vale quanto disposto nell'ultimo capoverso del precedente articolo 9.

tecnico), mentre il responsabile del servizio, fino alla eventuale altra determinazione del medesimo, è individuato nel titolare pro tempore della corrispondente posizione organizzativa.

Art. 11- Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti ed in particolare le disposizioni del Ministero dei Trasporti in materia di trasporto scolastico.

Il presente Regolamento viene inoltrato, per opportuna conoscenza, a tutte le istituzioni scolastiche interessate, agli operatori e agli utenti del servizio ed è comunque in visione presso gli uffici a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta.

Ai fini del presente regolamento, l'ufficio competente viene individuato all'interno dell'area tecnico-manutentiva (ufficio